

## Cap. VI

### CHI VA SCELTO COME AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

#### SOMMARIO

- 6.1. Chi può essere nominato amministratore di sostegno? Quali criteri di scelta vanno seguiti?
- 6.2. Può essere nominato amministratore il convivente del beneficiario?
- 6.3. Allorquando vi siano più familiari (non soltanto disponibili, ma) che chiedono – ciascuno - di essere nominati amministratore di sostegno, sulla base di quale criterio si orienterà il g.t.?
- 6.4. Allorché tra i familiari - che si sono dichiarati disponibili - sussistano motivi di conflitto o rancori, chi andrà nominato amministratore?
- 6.5. In quali altri casi è consigliabile che il g.t. nomini, come AdS , una persona estranea alla famiglia?
- 6.6. Può divenire AdS colui che si era già occupato dell'amministrando, in precedenza, sulla base di una procura volontaria e generale ?
- 6.7. Si può far luogo alla nomina di un co-amministratore di sostegno?
- 6.8. Può essere nominato un pro-amministratore di sostegno?
- 6.9. La scelta dell'Ads può cadere sulla persona indicata dall'amministrando stesso?
- 6.10. Vi sono, in generale, impedimenti o incompatibilità quanto allo svolgimento dell'incarico di AdS?
- 6.11. Chi è stato nominato AdS può rifiutare l'incarico?
- 6.12. Una volta assunto l'incarico, l' amministratore di sostegno è tenuto a proseguirlo in ogni caso?
- 6.13. Che cos'è la designazione anticipata ? E il c.d. testamento di sostegno?

#### **6.1. Chi può essere nominato amministratore di sostegno? Quali criteri di scelta vanno seguiti?**

Chiunque, eccezion fatta per i casi di incompatibilità di cui si dirà oltre, può essere nominato amministratore di sostegno. La scelta deve comunque avvenire, secondo quanto dispone l' art. 408 c.c., con riguardo esclusivo alla cura ed agli interessi del *beneficiario*.

Non si richiedono al designando, di regola, particolari destrezze di tipo legale o contabile. Ove a venire in considerazione siano, tuttavia, situazioni patrimoniali caratterizzate da un marcato tecnicismo (sul piano finanziario, economico, contabile, borsistico), oppure quando si presentino al g.t. casi delicati sul piano personale o sanitario, è ragionevole che la scelta dovrà cadere su un gestore - all'occorrenza più d'uno - professionalmente esperto e affidabile.

Anche un avvocato può, come non di rado avviene nella prassi, venir nominato amministratore di sostegno.

Così pure, l'incarico può essere affidato al Sindaco del Comune di residenza/domicilio dell'interessato (l'incarico verrà poi passato, di fatto, ad un operatore interno di fiducia), nonché al legale rappresentante di un qualsiasi altro ente pubblico, oppure di un'associazione o fondazione.

## **6.2. Può essere nominato amministratore il convivente del beneficiario?**

Tale possibilità è contemplata nell'art. 408 c.c., in cui si fa esplicito riferimento alla persona stabilmente convivente. Si tratta di una previsione che realizza una significativa parificazione - ai fini del coinvolgimento dei parenti nel sistema di protezione dei soggetti deboli - tra componenti della famiglia legittima e della *famiglia di fatto*.

## **6.3. Allorquando vi siano più familiari (non soltanto disponibili, ma) che chiedono – ciascuno - di essere nominati amministratore di sostegno, sulla base di quale criterio si orienterà il g.t.?**

Pur là dove si tratti di operare una scelta tra più familiari - candidatisi, tutti quanti, per la gestione in esame - il criterio da seguire resterà sempre quello del massimo riguardo per la cura e per gli interessi specifici del beneficiario.

L'elencazione degli eligendi di cui al 1° comma dell'art. 408 c.c. (coniuge non separato legalmente, persona stabilmente convivente, padre, madre, figlio o fratello o sorella, parente entro il quarto grado ovvero soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata) non va intesa cioè come una rigida scala preferenziale - non corrisponde, comunque, a un ordine gerarchico cui il giudice sia in qualche modo vincolato.

Andrà sempre preferito, per la nomina, il familiare il quale appaia *idoneo in concreto* (al di là del suo posto in "classifica") ad assicurare la migliore protezione dell'amministrato - con esclusivo riguardo, s'è detto, per la cura e l'interesse di quest'ultimo.

Così, ad esempio, al coniuge che abbia preannunciato di voler collocare il beneficiando/disabile psichico presso una struttura protetta, dovranno preferirsi, tendenzialmente, il fratello e la sorella i quali si dichiarino disposti ad accogliere, invece, quel congiunto in casa propria (fattispecie considerata in App. Bologna, 6 agosto 2007).

## **6.4. Allorché tra i familiari - che si sono dichiarati disponibili - sussistano motivi di conflitto o rancori, chi andrà nominato amministratore?**

Sarà senz'altro consigliabile che si faccia capo, in tal caso, a una persona estranea alla famiglia (così, Trib. Trieste, 6 luglio 2007; Trib. Modena, 31 maggio 2007; Trib. Genova, 23 ottobre 2006; Trib. Savona, 2 maggio 2006; App. Bologna, 9 novembre 2005).

## **6.5. In quali altri casi è consigliabile che il g.t. nomini, come AdS, una persona estranea alla famiglia?**

Meglio "pescare" fuori dalla cerchia familiare - oltre che nell'eventualità, già sopra considerata, di conflittualità domestica - anche nell'ipotesi in cui il parente disponibile all'assunzione dell'ufficio appaia, in realtà, figura *poco adatta* a farsi carico della persona fragile; magari perché abitante in luogo distante dal domicilio di quest'ultima, o perché già gravato da molteplici impegni (un esempio in Trib. Trieste, 19 febbraio 2007).

Lo stesso nell'eventualità in cui i familiari dell'amministrando siano, a loro volta, bisognosi di sostegno, o si rivelino per qualsiasi ragione poco adatti all'incarico (Trib. Trieste, 18 settembre 2006).

Altra ipotesi sarà quella della convivenza con qualcuno rispetto a cui, secondo quanto il g.t. può accertare, il beneficiando si trovi in rapporto di forte dipendenza/sudditanza emotiva - ed esposto, come tale, a rischi di circonvenzione, pressioni e suppliche quotidiane, ricatti morali. Anche qui non potrà che sconsigliarsi la nomina di detto convivente ad amministratore di sostegno (Trib. Trieste, 3 febbraio 2007).

#### **6.6. Può divenire AdS colui che si era già occupato dell'amministrando, in precedenza, sulla base di una procura volontaria e generale ?**

Certamente sì. Anzi: si finisce per utilizzare in tal modo l'AdS – assai proficuamente - quale strumento per l'attuazione di una *vigilanza sistematica*, in merito all'operato del procuratore; e si assicura in partenza, alla persona priva di autonomia, una gestione più sicura e trasparente del patrimonio (in tal senso, Trib. Trieste, 22 aprile 2006).

#### **6.7. Si può far luogo alla nomina di un co-amministratore di sostegno?**

La legge non contempla espressamente siffatta possibilità - ma, va detto, neppure la esclude.

Deve, allora, convenirsi circa l'opportunità di una soluzione gestionale "a due", tutte le volte che emerga la necessità di particolari *competenze tecniche*, dal punto di vista finanziario, contabile, economico, oppure sul terreno della cura della persona, in relazione ad alcune (e non a tutte le) operazioni da compiersi.

E' stata la giurisprudenza modenese ad introdurre, per prima, la possibilità di una tale via d'uscita, con un decreto del g.t. Stanzani, 24 ottobre 2005: si è qui provveduto alla nomina di un co-amministratore, in quanto il vicario scelto in partenza - al di là delle sue doti interne di carattere - appariva poco adatto a fronteggiare tutta una serie di operazioni economico-patrimoniali, di particolare delicatezza e impegnatività, quali quelle che si richiedevano pro assistito.

#### **6.8. Può essere nominato un pro-amministratore di sostegno?**

La figura del pro-amministratore di sostegno (anch'essa non contemplata dalla legge, analogamente a quanto s'è detto per il co-amministratore) può venire in considerazione - presso il g.t. - allorché sorga un *conflitto di interessi* fra amministratore e beneficiario.

La giurisprudenza (modenese) ha riconosciuto in modo esplicito tale possibilità, puntualizzando che tale figura sarà destinata a entrare in gioco con funzioni vicarie, rispetto a quella dell'amministratore di sostegno, nei casi in cui l'interesse del beneficiario appaia in contrasto con quello del gestore. Tipico esempio quello di un beneficiario e di un amministratore di sostegno comproprietari di un immobile, nell'eventualità in cui l'uno dichiarò di volerlo alienare, e l'altro sia invece di contrario avviso (v. Trib. Modena, 16 ottobre 2006).

#### **6.9. La scelta dell'Ads può cadere sulla persona indicata dall'amministrando stesso?**

La risposta positiva appare scontata. E' evidente come le indicazioni della persona bisognosa di sostegno dovranno, nella logica della riforma, essere tenute nella massima considerazione.

Qualora esista dunque una persona *di fiducia* del beneficiando, la quale si prospetti come pienamente adatta a ricoprire quel compito, oltrechè al centro delle indicazioni o degli auspici forniti dall'interessato, non vi sarà dubbio circa la necessità di far cadere la scelta su costei (per un esempio, si veda Trib. Roma, 12 febbraio 2005).

#### **6.10. Vi sono, in generale, impedimenti o incompatibilità quanto allo svolgimento dell'incarico di AdS?**

Le incompatibilità alla funzione di amministratore riguardano gli *operatori* dei servizi pubblici o privati che hanno in cura, o in carico, il beneficiario; costoro non possono – secondo quanto dispone l'art. 408 c.c. (ispirato, verosimilmente, dal timore di duplicità di ruoli e di possibili conflitti di interessi, insidiosi per il beneficiario) – ricoprire la funzione di AdS.

Occorre osservare a tale proposito come due, abbastanza diverse fra loro, siano le prassi seguite nella *law in action*, allo stato attuale, dai giudici tutelari delle diverse province italiane:

(a) da parte di alcuni viene senz'altro esclusa, in partenza, la possibilità di nomina degli appartenenti a Servizi che hanno in cura o in carico il beneficiario;

(b) da parte di altri – i quali osservano che gli operatori sociosanitari sono spesso gli unici AdS potenziali su cui il gt può fare affidamento, e che escluderli in partenza dall'ufficio equivarrebbe a una 'fuga in avanti' del sistema, non di rado velleitaria e irrealistica - si ammette possano invece venir nominati, all'interno del servizio che ha in cura o in carico la persona, operatori (materialmente) diversi da quelli che si occupano direttamente del caso.

Per quanto concerne poi le *incapacità* previste dalla legge, con riguardo all'incarico di tutore, può osservarsi come non potrà essere nominato amministratore di sostegno:

- colui che non ha la libera disponibilità del proprio patrimonio;
- il figlio riguardo al quale tale esclusione sia stata stabilita (con disposizione scritta) da parte del genitore;
- colui che abbia o stia per avere una lite (un contenzioso) con l'amministrando, tale da poter pregiudicare l'interesse di quest'ultimo;
- chi sia stato rimosso da una tutela o dichiarato decaduto o sospeso dalla potestà genitoriale;
- il fallito.

### **6.11. Chi è stato nominato AdS può rifiutare l'incarico?**

E' possibile domandare e ottenere di essere *dispensati* dall'incarico, qualora ricorrano determinati presupposti, che sono elencati nell'art. 352 c.c.; tra questi, a titolo esemplificativo, l'età superiore a 65 anni; il fatto di avere più di tre figli; l'esercizio in atto di altra amministrazione di sostegno, etc.

### **6.12. Una volta assunto l'incarico, l'amministratore di sostegno è tenuto a proseguirlo in ogni caso?**

Non sarà più tenuto nel caso in cui sopravvenga qualche incompatibilità, oppure un motivo di dispensa (v. § precedente). Il g.t. può sempre *esonere*, d'altro canto, l'AdS dall'ufficio qualora l'esercizio si dimostri eccessivamente gravoso e vi sia possibilità di sostituirlo; come pure nell'ipotesi in cui il gestore si riveli inadeguato all'incarico, o inadempiente.

Al di fuori di questi casi, l'AdS sarà tenuto - ove si tratti del coniuge, dalla persona stabilmente convivente, di un ascendente o di un discendente - ad esercitare senza limiti di tempo l'incarico.

Nel caso in cui l'incarico sia affidato, invece, a persona non di famiglia (cioè non coniuge o convivente, né ascendente o discendente dell'amministrando), l'AdS non sarà tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre *dieci anni*.

### **6.13. Che cos'è la designazione anticipata? E il c.d. "testamento di sostegno"?**

Alla designazione anticipata si riferisce esplicitamente l'art. 408, 1° co., c.c.: la norma prevede che chiunque, in previsione della propria *eventuale incapacità*, possa designare - indicare cioè in un atto scritto - la persona cui andrà conferito all'occorrenza l'incarico di amministratore di sostegno.

Tale atto scritto potrà consistere in un atto pubblico (formato dal notaio) oppure in una scrittura privata autenticata (in tal caso il notaio si limiterà ad attestare la veridicità della sottoscrizione).

La designazione anticipata può riguardare anche più persone, in ordine successivo, quali possibili 'candidati' alla funzione.

Nulla impedisce che l'autore della designazione anticipata cambi successivamente opinione, decidendo di revocare la designazione effettuata. Ciò dovrà avvenire – sottolineiamo - con la stessa forma (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che è stata seguita per la designazione.

Si tratterà sempre di verificare, beninteso, che al nominativo indicato non difettino i requisiti di legge. In altri termini: benché legato in via di massima alla designazione che è stata fatta dall'amministrando, il g.t. potrà sempre scegliere un soggetto *diverso*, ove non ravvisi la sussistenza di quei requisiti di massima (dandone congrua motivazione nel decreto). Si può pensare ad es. alla persona che sia, nel frattempo, divenuta inadeguata all'assolvimento dell'incarico, per ragioni fisiche o psichiche; oppure a chi si trovi a fronteggiare, a propria volta, un oneroso carico di famiglia, oppure un'altra amministrazione di sostegno, magari impegnativa.

L'espressione 'testamento di sostegno' equivale sostanzialmente all'altra, di designazione anticipata. Più propriamente: può parlarsi di testamento di sostegno (nonostante tale categoria non sia contemplata nel codice civile) con riferimento all'atto scritto di designazione il quale disponga, più o meno diffusamente e minutamente, circa i criteri che l'amministratore di sostegno dovrà seguire – in ordine a opzioni magari complesse e sofisticate: decisioni sanitarie, alienazione di beni di famiglia, iniziative scientifiche o editoriali, scelte di fine vita, etc.